



COMUNE DI POMBIA

Regione Piemonte Provincia di Novara

Verbale n. 63 del 18/12/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N.175/2016. ANALISI ANNUALE".

Il sottoscritto VITTONI Paolo, nominato revisore dei conti del Comune di Pombia con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30 dicembre 2020 per il periodo 01.01.2021-31.12.2023,

-considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

-visto che ai sensi del già menzionato T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-tenuto conto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P. e smi, sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. e smi;

-considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

-considerate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

-considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. e smi;

-richiamato altresì che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Pombia in enti di tipo societario è stato istruito dagli uffici comunali in conformità agli indicati criteri secondo quanto indicato nelle *"Linee guida emesse dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la razionalizzazione delle società partecipate (art. 20 TUSP) e per il censimento annuale delle partecipazioni dei rappresentanti (art. 17 DL 90/2014)"*;

-tenuto conto del favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in data 15 dicembre 2023 in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 153 del D. Lgs n. 267/2000;

-tenuto conto che nella proposta di deliberazione si prevede di dare attuazione a quanto previsto dall' art. 20 comma 1 D.lgs. 19.8.2016 modificato con D.lgs. 16.6.2017 n. 100, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2022;

-tenuto conto che nella proposta di deliberazione si prevede di approvare, sulla scorta dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni dirette o indirette, il seguente elenco che costituisce l'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni:

A. Partecipazioni dirette

	Denominazione società	Oggetto societario	Capitale società	Quota posseduta
1	Acqua Novara VCO s.p.a. Via Triggiani n. 9 - Novara	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.567,00 i.v.	0,049% Pari a n. 3.845 azioni del valore di € 1.
2	Agenzia Turistica Locale dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli Scrl- Viale Garibaldi 96 - Vercelli	Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale	€ 286.337,00 i.v.	0,20%

B. Partecipazioni indirette

	Denominazione società	Oggetto societario	Capitale società	Quota posseduta
1	Medio Novarese Ambiente s.p.a.	Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	€ 172.000,00 i.v.	1,31%

-tenuto conto altresì che nella proposta di deliberazione si prevede di non adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute;

il sottoscritto revisore esprime

PARERE FAVOREVOLE

riguardo l'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n.175/2016. Analisi annuale".

Pinerolo, 18 dicembre 2023.

Il Revisore contabile

Paolo Vittone

